

**CONVENZIONE PER
LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26
LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N.
388/2000
LOTTO 2
CIG 0982450761**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 21/05/2012 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2, capitale sociale Euro 10.688.746.056,45=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Parco dei Medici, 61, in persona del Procuratore Speciale Ing. Luigi Carfagnini, giusta procura speciale del 5/04/2011, autenticata dalla Dott.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, repertorio n. 24216 (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti



- utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
 - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - f) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le



Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 21/02/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-35 del 19/02/2011, così come modificato da avviso di proroga pubblicato sulla GUUE n. S-70 del 09/04/2011 e sulla GURI n. 43 del 11/04/2011;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire le Lettere d'Ordine e gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1975812 per un importo di Euro 11.279.901,87=(undicimilioniduecentosettantanovevannovecentouno/87) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1975826 per un importo pari ad Euro 57.224,08= (cinquantasettemiladuecentoventiquattro/08) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. ed avente n. 313616113/313616114 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe); l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Suddivisione in Lotti)., l'Allegato "G" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente avvio (per l'utilizzazione) della Convenzione;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto**: comprende le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione in favore delle "Altre Amministrazioni", come individuate nel pertinente elenco di cui all'Allegato "F";
 - h) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 4;
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;



- b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle "Altre Amministrazioni" di cui all'Allegato "F", nel seguito anche solo Amministrazioni Pubbliche, della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle "Altre Amministrazioni", a prestare le seguenti attività:
 - a) Forniture per lo sviluppo delle reti:
 - i. progettazione della rete locale;
 - ii. fornitura di materiali ed attrezzature per la realizzazione di cablaggi strutturati;
 - iii. fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati attivi:
 1. switch;
 2. router;
 3. prodotti per l'accesso wireless;
 4. dispositivi per la sicurezza delle reti;
 5. gruppi di continuità;
 - iv. lavori di posa in opera della fornitura:
 1. installazione "tecnologica" di materiali ed attrezzature per la realizzazione di cablaggi strutturati;
 - v. lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura:
 1. realizzazione di opere civili accessorie necessarie per la



- predisposizione dei locali finalizzato alla posa in opera dei sistemi di cablaggio strutturato;
- vi. certificazione del sistema di cablaggio strutturato;
- b) Servizi di assistenza, manutenzione e gestione:
- i. servizio di assistenza al collaudo;
 - ii. servizio di dismissione dell'esistente;
 - iii. Servizi di assistenza, manutenzione e gestione :
 1. Servizi di manutenzione:
 - assistenza e manutenzione del nuovo;
 - assistenza e manutenzione dell'esistente;
 2. Servizio di intervento su PDL
 3. Servizio di monitoraggio e gestione della rete
 - gestione da remoto della rete;
 - gestione on-site della rete;
- c) servizio di addestramento e formazione;
- i. servizio di addestramento sulla fornitura
 - ii. servizio di formazione sulle reti locali.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari ad Euro 38.000.000,00.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato G; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture e i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato G.
5. Il Fornitore garantisce che i prodotti e gli apparati e/o apparecchiature offerti in sede di gara di cui alle premesse dovranno essere disponibili per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, salva l'ipotesi di "fuori produzione" nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 17.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.



ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da 08/10/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari al periodo di prestazione del servizio di assistenza e manutenzione in ragione della modalità prescelta dalla singola Amministrazione Contraente e, quindi, potranno avere una durata pari a 12 (dodici), 24 (ventiquattro) mesi, 36 (trentasei) o di 48 (quarantotto) mesi, in ogni caso decorrenti dalla "Data di Accettazione" di cui oltre.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) verificare che l'Ordinativo di Fornitura emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione Contraente sia stato da quest'ultima correttamente emesso sulla base dei criteri esposti di seguito nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico;
 - b) conseguentemente, non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell'errore all'Amministrazione e a Consip S.p.A..
2. Il criterio in base al quale le Amministrazioni dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura nei confronti degli aggiudicatari dei Lotti di cui alla gara in premessa è quello della tipologia di Amministrazione in ragione della suddivisione stabilita nell'Allegato "F".
3. Il Fornitore garantisce, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi Allegati, che:
 - a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica, e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed



adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture ed il personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati.

4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti ed oggetto di fornitura della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.
5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) personale o aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
6. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di apparecchiature/apparati per lo smaltimento, il Fornitore dichiara e si impegna di svolgere dette attività nel rispetto degli adempimenti stabiliti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65, del D.Lgs. 205/2010 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per la parte allo stato applicabile, nonché del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, il Fornitore è consapevole ed accetta le modalità e gli adempimenti stabiliti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

In particolare, in caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nelle modalità di esecuzione delle attività prodromiche all'Ordinativo di Fornitura ivi stabilite, l'Amministrazione ha l'onere di comunicare alla Consip S.p.A. detti ritardi e/o inadempimenti, evidenziando, anche con opportuna documentazione a supporto, le relative circostanze di fatto, anche al fine dell'applicazione da parte della Consip S.p.A., laddove di competenza, delle penali di cui oltre nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Analisi dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione Contraente*" e procedere alla emissione della "*Richiesta di Sopralluogo*" da inviare al Fornitore, tutto secondo le modalità stabilite nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore.

Del sopralluogo e delle attività previste per tale fase, come stabilite nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, verrà redatto apposito verbale tra l'Amministrazione e il Fornitore.



2. Successivamente, conclusa la fase del sopralluogo, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione richiedente un "*Progetto e Preventivo economico preliminare*", sulla base delle esigenze rilevate e dei prezzi stabiliti nella presente Convenzione, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
3. Il predetto "*Progetto e Preventivo economico preliminare*" dovrà essere approvato dall'Amministrazione.
Detta approvazione potrà essere espressa mediante atto autonomo, ovvero mediante l'invio al Fornitore della "*Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo*".
4. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione richiedente il "*Progetto esecutivo*", il cui contenuto è stabilito nei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni solari decorrenti dalla ricezione della "*Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
Unitamente al "*Progetto esecutivo*", il Fornitore dovrà consegna all'Amministrazione richiedente il *Preventivo economico definitivo*
5. Il "*Progetto esecutivo*" e la documentazione a corredo è sottoposta ad approvazione dell'Amministrazione richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Progetto medesimo e di quanto a corredo.
Entro il medesimo termine l'Amministrazione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni della documentazione presentata dal Fornitore; quest'ultimo dovrà consegnare all'Amministrazione il "*Progetto esecutivo*" ed il *Preventivo economico definitivo* modificato e/o integrato entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di invio della relativa richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il "*Progetto esecutivo*" ed il *Preventivo economico definitivo* eventualmente modificati e/o integrati sono approvati dall'Amministrazione mediante l'emissione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente emetta una *Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo* ma, dopo la redazione del *Progetto esecutivo* da parte del Fornitore, non si determini ad approvare detto Progetto e, quindi, di non procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione medesima dovrà comunque corrispondere al Fornitore un corrispettivo per le attività di progettazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico.
7. Per le Amministrazione che non hanno necessità della fase di progettazione in quanto già in possesso del Progetto esecutivo, queste dovranno inviare detto Progetto al Fornitore in quanto oggetto di "*verifica di compliance*" con le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione. In tale caso, il Fornitore dovrà ultimare la predetta verifica entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione del Progetto medesimo, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico.
In caso di esito positivo della verifica e, comunque, decorso inutilmente tale termine, il Progetto esecutivo fornito dall'Amministrazione si intenderà approvato e l'Amministrazione potrà emettere l'Ordinativo di Fornitura.



8. Per le Amministrazioni che abbiano necessità di una mera fornitura di beni, non intendano cioè acquisire alcun tipo di servizio opzionale e non abbiano necessità di un sopralluogo da parte del Fornitore né di un progetto, queste possono procedere, mediante l'ordinativo di fornitura, con l'acquisizione di soli beni di cui necessitano utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-procurement della Consip.

ARTICOLO 8

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. La fornitura ed i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l'esecuzione di tutti i servizi e le attività indicati e descritti nel Capitolato Tecnico e nelle sue Appendici.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Progetto esecutivo predisposto dal Fornitore ed approvato, così come specificato nel Capitolato Tecnico.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere gli stessi nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nell'Ordinativo di Fornitura e nel Progetto esecutivo, tutto nel rispetto degli impegni assunti dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo delle forniture e dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità, secondo quanto stabilito al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
6. il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, intesa come accettazione ed attivazione della fornitura medesima, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso



l'applicazione delle penali di cui oltre.

9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

ARTICOLO 9

SERVIZI CONNESSI E LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, ivi inclusi quelli opzionali se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Ciò vale sia per i servizi obbligatori sia, ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti, per i servizi che nel Capitolato tecnico sono definiti opzionali.
2. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione, per ciascuna delle fasce di performance di cui al paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a prestare il menzionato servizio per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, restando inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
3. Riguardo al servizio di assistenza e manutenzione tramite Call Center, il Fornitore deve, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un Call Center secondo modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente atto. Entro e non oltre il termine dianzi indicato il Fornitore deve, altresì, rendere noti il numero telefonico (con costo a carico del destinatario, owerosia, un numero verde), il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati. Il mancato rispetto del termine indicato nel presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente a data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
5. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ed in appendice al medesimo, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per



rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

7. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi dell'indicazione di quantitativo, importo, valore stimato di contratto e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna (ove prevista);
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti in appendice al Capitolato tecnico, allegato alla presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi e le attività, anche connesse alla fornitura, oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel corpo del Capitolato Tecnico.
10. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli di servizio e dei parametri di qualità richiesti, per le forniture e/o i servizi oggetto della presente Convenzione, così come indicati e descritti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "D".
2. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 8, comma 7, ad eccezione dei seguenti corrispettivi:
 - a) i corrispettivi relativi al servizio di assistenza e manutenzione ed ai servizi di gestione, espressi in un canone annuo, sono corrisposti al termine del periodo di riferimento,
 - b) i corrispettivi relativi ai servizi di intervento su PDL sono dovuti al termine dell'esecuzione dei servizi medesimi;
 - c) il corrispettivo relativo al servizio di addestramento e formazione è dovuto a seguito dell'esito positivo della verifica e valutazione sull'andamento dei corsi, quindi a decorrere dalla data riportata nella scheda di valutazione con esito positivo dei corsi medesimi, così come stabilito nel Capitolato Tecnico
 - d) il corrispettivo per l'esecuzione della fase di progettazione, svolta a seguito di Lettera d'ordine dell'Amministrazione che, tuttavia, non emetta - per fatto non



imputabile al Fornitore - l'Ordinativo di Fornitura, è dovuto allo spirare del termine per l'approvazione del progetto esecutivo.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sui conti correnti indicati nell'area "documentazione" relativa alla Convenzione in oggetto sul portale www.acquistinretepa.it, così come indicato dal Fornitore nella dichiarazione resa, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli



Ordinativi di Fornitura, delle Lettere d'ordine o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 20/06/2012 dalla COFACE Assicurazioni S.p.A.



avente n. 1975812 di importo pari ad Euro 11.279.901,87= (undicimilioniduecentosettantanovemilanoventouno/87), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale soltanto a seguito della presentazione da parte del Fornitore delle attestazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione ottenute dalle Amministrazioni contraenti e riportanti l'evidenziazione dei relativi importi rispetto alle quote di fornitura e servizi correttamente eseguiti.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 20/06/2012 e avente n. 1975826 pari ad un importo di Euro 57.224,08= (cinquantasettemiladuecentoventiquattro/08).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo,
 - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 5 e 6,
 - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO



1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - servizi di installazione,
 - certificazione del cablaggio,
 - servizi di addestramento e formazione,
 - servizi di manutenzione ed assistenza,
 - servizi di configurazione degli apparati attivi,
 - servizi di intervento su PDL,
 - servizi di gestione presso l'amministrazione,
 - servizi di dismissione dell'esistente.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16 RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale nonché i Responsabili del Servizio Provinciale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza in ragione di quanto stabilito al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17 FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto offerto ed oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Consip S.p.A. un apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto alternativo a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto sostituito.
3. All'esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la Consip S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione.



Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell'apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto proposto dal Fornitore in sostituzione sarà effettuata dalla Consip S.p.A. e, pertanto, l'accettazione del/i medesimi è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18 EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica degli apparati e/o apparecchiature e/o prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo dell'apparato e/o apparecchiatura e/o prodotto offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 19 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Roma, lì 08/10/2012
CONSIP S.p.A.
Dott. Domenico Casalino

IL FORNITORE
Il rappresentante Procuratore speciale

CONSIP S.p.A.
Dott. Domenico Casalino
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Postecom CA2
Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014
Firma digitale: n. 09AAE2

IL FORNITORE
Ing. Luigi Carfagnini
C.F.: CRFLGU70A02H501U
Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA
Validità: dal 15/09/2011 al, 15/09/2014
Firma digitale: n.50396

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 Modalità di attivazione della fornitura; Articolo 8 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi e Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).



Roma, lì 08/10/2012

IL FORNITORE

Il rappresentante Procuratore speciale

IL FORNITORE

C.F.: CRFLGU70A02H501U


Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA

Validità: dal 15/09/2011 al 15/09/2014

Firma digitale: n. 50396

Il presente allegato è composto di n° 19 fogli
di n° 19 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 309 DEL 26 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storace)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

